



Via Cavour n. 2/A
24048 TREVIOLO
Tel. 035/693589 - Fax. 035/4372605
E-mail info.ecoservice@ecoservicegroup.it
Cod. Fisc. e P.I. 02232410163



UNI EN ISO 9001:2015
n. 9175.ECSV

Treviolo, 21/07/2026

Spett.le Ditta

OGGETTO: Promemoria adempimenti art. 271 c 7-bis - relazione sulle sostanze pericolose: scadenza 28 agosto.

Richiamato comma 7 bis dell'art. 271 del D.Lgs 152/2006 (inserito dal D.lgs. 102/2020) che stabilisce che debbano essere *limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.*

Il medesimo articolo stabilisce che i gestori degli stabilimenti o installazioni che utilizzano le sostanze pericolose, citate nella tab. 1 allegata, in quantità superiore ai 10 kg/anno, devono inviare **ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio /rinnovo dell'autorizzazione**, all'Autorità competente una relazione, con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

La prima scadenza individuata, per gli stabilimenti esistenti al 28/08/2020, era il 28 di agosto 2021.

Si rammenta che qualora per la propria azienda non sia stata rilasciata (dopo il 28/08/2021) una nuova autorizzazione a seguito di rinnovo o modifica sostanziale, la prossima scadenza quinquennale per la presentazione della relazione prevista dal c. 7bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 è stabilita al **28 agosto 2026**.



Via Cavour n. 2/A
24048 TREVIOLO
Tel. 035/693589 - Fax. 035/4372605
E-mail info.ecoservice@ecoservicegroup.it
Cod. Fisc. e P.I. 02232410163



UNI EN ISO 9001:2015
n. 9175.ECSV

Si ricorda che la mancata presentazione nei termini della relazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro, ai sensi dell'articolo 279, comma 3 del d.lgs. n. 152/06.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Allegati: Tabella 1

ECOSERVICE SRL
Dott.ssa Francesca Mariani

Tabella 1: sostanze pericolose D.Lgs 102/2020

Sostanze/miscele individuate dall'art. 271 c7 bis	Considerazioni	Indicazioni su come recuperare l'informazione sulla classificazione
Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):	Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP: elenco completo: H340 – Può provocare alterazioni genetiche. H350 – Può provocare il cancro. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. H350i – Può provocare il cancro se inalato H360F – Può nuocere alla fertilità. H360D – Può nuocere al feto. H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 'identificazione dei pericoli'.
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata	Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle 'estremamente preoccupanti'.	Le sostanze ("SVHC") sono singolarmente identificate ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall'ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:
sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.	https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15